



D.A. n. 20/GAB

Regione Siciliana
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

Rettifiche al Piano Paesaggistico degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta.

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;
- VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D. P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
- VISTA** la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
- VISTA** la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
- VISTO** il regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
- VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni con il quale è stato approvato il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- VISTO** il Piano Paesaggistico degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta., approvato con D.A. n. 1858 del 2 luglio 2015 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n.31 del 31 luglio 2015;
- VISTA** la nota prot. 2587 del 17/04/2025 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta, con la quale viene chiesto di sottoporre alle valutazioni dell'Osservatorio per la Qualità del Paesaggio le istanze presentate dalle ditte proprietarie delle aree catastali ricadenti nel Paesaggio Locale 11 “Area delle Masserie di Mazzarino” contesto 11g, sottoposto ad un regime di massima tutela che non consente la realizzazione di depositi per attrezzi e piccoli fabbricati a supporto delle attività rurali e agricole;
- VISTO** il parere espresso dall'Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio nella seduta del 15 gennaio 2026, con cui, nonostante l'alto valore paesaggistico dell'area, la Speciale Commissione ha ritenuto di esprimere parere favorevole al declassamento dal livello di tutela 3 al livello di tutela 2, limitatamente alle aree di pertinenza delle proprietà Milazzo e D'Angelo in atto soggette a coltivazione intensiva;
- VISTA** la nota prot. 9855 del 16 marzo 2026 del competente Servizio “Tutela e acquisizioni. Pianificazione paesaggistica” con la quale si chiede alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta di comunicare la nuova zonizzazione dell'area in oggetto da sottoporre a diverso regime di tutela e le relative prescrizioni da assegnare al nuovo contesto paesaggistico;
- VISTA** la nota prot. 1508 del 17 marzo 2025 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta nella quale viene individuato e perimetrato il nuovo contesto paesaggistico 11i “Paesaggio naturale/seminaturale di Monte della Curma e Cimìa”, a cui viene attribuito il livello di tutela 2 con le seguenti prescrizioni di tutela individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04.
- Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:
- mantenimento delle colture tradizionali;
 - mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;

- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione dei valori paesaggistici e salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio;
- compatibilità delle innovazioni della produzione agricola con la conservazione del paesaggio agrario e con la tradizione locale;
- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura;
- tutela del paesaggio agricolo da fattori di inquinamento antropico concentrato (vedi depositi, cave d'inerti, discariche ecc.);
- per i nuovi impianti arborei e/o la loro riconversione si dovrà mantenere la distanza minima idonea dalle sponde dei corsi d'acqua, al fine di consentirne, sia la corretta percezione visiva, che la loro rinaturalizzazione;
- mantenimento della vegetazione naturale presente o prossima alle aree coltivate o boscate in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito.

In queste aree non è consentito:

- effettuare varianti agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di programmi costruttivi in verde agricolo nonché per insediamenti produttivi di cui all'art.8 del D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende;
- realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave;
- realizzare serre ad eccezione di quelle mobili stagionali;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti.

VISTA la nota prot. 12513 del 3 aprile 2026 con cui il competente Servizio 3 "Tutela e acquisizioni. Pianificazione paesaggistica", ha trasmesso la relazione richiesta con la nota assessoriale prot. n. 725/GAB del 14 febbraio 2023 e prot. n. 1188/GAB del 10 marzo 2023;

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, viene individuato nel Paesaggio Locale 11 "Area delle Masserie di Mazzarino" del Piano Paesaggistico degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta, approvato con D.A. n. 1858 del 2 luglio 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 31 del 31 luglio 2015 il nuovo contesto paesaggistico 11i "Paesaggio naturale/seminaturale di Monte della Curma e Cimìa". Pertanto viene rettificata la Tavola 14.9 dei regimi normativi e definite le specifiche norme di tutela del nuovo contesto .

Art. 2

Viene per il resto confermato integralmente il contenuto del Piano Paesaggistico degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta e di tutti i suoi elaborati nonché l'obbligo per i proprietari,

possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nelle aree dichiarate di notevole interesse paesaggistico e quindi sottoposte alla disciplina del piano, di eseguire soltanto le opere conformi alle previsioni di detto strumento e di acquisire preventivamente la relativa autorizzazione della competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali.

Art. 3

Ai sensi degli articoli 140 e 144 del decreto legislativo n. 42/2004 e dell'art. 12 del regolamento approvato con il R.D. n. 1357/40, il presente decreto, unitamente alla Tavola 14.9 dei *regimi normativi*, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

Tramite la competente Soprintendenza, una copia della *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, al comune di Mazzarino perché venga affisso per tre mesi all'albo pretorio del comune.

Altra copia della stessa *Gazzetta*, assieme ai suddetti elaborati grafici, sarà contemporaneamente depositata, presso gli uffici comunali del comune, a libera visione del pubblico.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data della effettiva affissione del numero della *Gazzetta* sopra citata all'albo del comune di Mazzarino.

Avverso il presente decreto è possibile esperire ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni decorrente dalla data della sua pubblicazione, ovvero, in via alternativa, ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale competente, da adire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

Palermo, 16/04/2026

L'Assessore

Dott. Francesco Paolo Scarpinato